



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei minori

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0007582/A

Trento, 21/05/2014

Al Presidente

Quarta Commissione Permanente

Consiglio della Provincia Autonoma di
Trento

Consigliere Detomas Giuseppe

Trento, 20 maggio 2014

Egregio Presidente,

la ringrazio per l'invito ricevuto, che mi offre la possibilità di formulare alcune osservazioni sul disegno di legge relativo agli interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità.

Offro il mio contributo, portando i dati del mio ufficio e le necessità evidenziate nella gestione quotidiana dei problemi esposti dai cittadini in questo settore.

Aggiungerò poi osservazioni di carattere giuridico, che rilevo nella tecnica redazionale, individuando profili che ritengo passibili di dubbi interpretativi, nel momento applicativo, per gli operatori del settore.

DATI STATISTICI

Chi mi ha già conosciuto la scorsa settimana, sa che io credo nella necessità di fare buone leggi, nel senso di leggi scritte bene, che aiutino cittadini ed operatori e non lascino dubbi interpretativi ai destinatari delle stesse.

Vedete bene anche voi che negli anni la tecnica legislativa è mutata in maniera evidentemente negativa: dal modello del codice civile a quello della legge finanziaria.

Ora, nella fase di "costruzione" di una norma, di una legge, si deve sempre partire dai dati di fatto per trovare la soluzione idonea. Quindi anche in questo caso credo che anche voi siate partiti dall'analisi del problema per trovare la soluzione

migliore e giustamente ritengo doveroso fornire il mio contributo, sia da Difensore civico che soprattutto da Garante dei minori, in questo settore.

Per questo, sul punto vi porto i dati del mio ufficio nell'ottica sopra descritta.

Da una verifica attuata, non risultano segnalazioni di tale tipologia di discriminazioni.

Quelle ricevute, ufficiali o ufficiose, sono relative a problemi riguardati la razza o l'etnia.

Con particolare riguardo poi al campo dei minori, segnalo che pure qui non ho avuto alcuna segnalazione, quando invece i problemi presentati riguardano principalmente i disagi dei minori a seguito della separazione dei coniugi (il famoso problema dei "figli contesi") ed i disagi degli adolescenti per l'eventuale utilizzo di materiale problematico, a livello scolastico.

In campo sessuale ricordo il caso di un'adolescente, scossa emotivamente da un filmato usato nel corso di una lezione, film che conteneva scene piuttosto esplicite.

Ricordo inoltre la lamentela per la visione di un film horror. Rammento, ancora, casi di utilizzo improprio di internet e dei relativi sistemi di comunicazione, molto più frequenti.

Casi di bullismo omofobico, invece, nessuno.

Mi sono chiesta: è un dato positivo l'assenza di casi, o un dato da studiare?

Non è mia competenza e lascio a voi ogni doverosa valutazione.

CHIAREZZA NORMATIVA

Problemi sulla competenza

Dopo questo primo spunto di carattere fattuale, mi permetto invece di fare alcune osservazioni sulla stesura delle norme, perché alcune mi appaiano francamente di difficile interpretazione o applicazione.

Come Difensore civico potrò ricevere in futuro le segnalazioni di violazioni di questa legge e allora devo essere ben consapevole dei diritti e dei doveri dei cittadini scaturenti dalla stessa.

E per questo farò alcune osservazioni, utili ai fini interpretativi, sulla tecnica redazionale dei diritti contemplati dal presente disegno di legge.

Innanzitutto non mi risulta ben chiara la finalità di questa disciplina, rispetto al contenuto dei vari articoli e mi spiego meglio, per non essere fraintesa.

Leggendo solo il contenuto delle norme, poiché le rubriche non hanno valore giuridico, pare che la disciplina proposta abbia come contenuto la promozione e l'educazione al pluralismo sessuale ed all'identità di genere, intesi come valori da perseguire, piuttosto che il contrasto di discriminazioni omofobiche, transfobiche, ecc..

In effetti una scelta è quella di sensibilizzare con riguardo alla non discriminazione di chi abbia dati orientamenti sessuali.

Un'altra è quella di educare al, o promuovere il pluralismo dell'orientamento sessuale come valore da perseguire.

Nella prima ipotesi la finalità è appunto la non discriminazione. Nella seconda ipotesi la finalità è il pluralismo dell'orientamento sessuale.

Sono due prospettive diverse e richiedono tipologie di intervento diverso.

Non mi permetto di entrare nel merito dei contenuti, perché non è il mio compito, e mi limito ad osservazioni di carattere tecnico sulla redazione delle norme.

Infatti se lo scopo è la promozione del pluralismo degli orientamenti sessuali, va innanzi tutto chiesto se sussista la competenza provinciale in tale materia.

I diritti della personalità sono inseriti nel codice civile.

Io ho il diritto di essere qualificato in maniera univoca in tutta Italia e quindi le varie definizioni dell'articolo 2 di questo disegno di legge valgono solo se già declinate a livello nazionale.

Se invece lo scopo è combattere la discriminazione, credo debba già esistere la declinazione dei diritti oggetto di possibile violazione e allora non occorre ripetere le classificazioni per non creare confusione.

Quindi nel caso di specie mi chiedo se vi sia la competenza a declinare un diritto della personalità a livello provinciale.

Credo che la qualificazione di tale materia appartenga alla legislazione nazionale, ove al momento non rilevo norme precise.

La legislazione italiana è espressa, ad oggi, a partire sostanzialmente dai dati biologici e non presenta al momento norme del tenore sopra descritto, salvo la disciplina sulla rettificazione del sesso, che in ogni caso ha un proprio ambito ben definito di operatività.

In secondo luogo vedo difficoltà nella realizzazione pratica di alcuni diritti introdotti.

Art.3

L'art. 3 del disegno di legge precisa, al comma secondo, che la Provincia promuove la creazione di reti territoriali contro le discriminazioni per la realizzazione di interventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di **buone prassi**.

Che cosa vuole dire buone prassi ? Non è un termine giuridico.

Un termine analogo, ovvero "buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica" è stato introdotto dalla legge Balduzzi per la responsabilità dei sanitari, ma al momento non ha migliorato la posizione dei medici; anzi, ha solo confuso il quadro giuridico.

Da quale indice posso capire che un'azione, per cui ricevo una lamentela e per cui mi chiedono un intervento, rientra o no nelle buone prassi? E gli operatori del settore, dove vanno ad individuare le fonti attendibili di queste buone prassi?

In campo giuridico sono auspicabili regole chiare e precise e non direttive di ampio respiro, di difficile applicazione.

Art. 8

L'art. 8 del disegno di legge dice che ciascuno può designare una persona a sostenerlo, però nel rispetto delle norme statali in materia di capacità giuridica...

Che cosa vuole dire questa norma?

Se viene un cittadino e mi chiede un intervento contro l'Azienda Sanitaria perché gli è stato negato il diritto di sostegno, che cosa devo dire?

Con questa norma o è stato introdotto qualche cosa in più del codice civile, e allora mi appello a questo nuovo diritto negato, che devo ben conoscere per tutelare il cittadino.

Oppure non introduce nulla di nuovo e devo spiegare che tale norma nulla aggiunge.

Dalla prima lettura mi pare che non aggiunga nulla alla legislazione nazionale (qui l'inciso, o gli incisi, valgono più della frase principale) e quindi, visto che questo Consiglio vuole fare buone norme, allora credo che tale articolo vada modificato.

Per questo vi domando di fare norme che aiutino veramente in maniera chiara tutti, cittadini e operatori di diritto, specie in un settore tanto delicato come lo è quello del campo sessuale!

Al momento vedo una disciplina con passaggi tali da rendere difficile, in caso di introduzione, lavorare in questa materia, con il solo risultato di non essere efficaci.

Grazie per l'attenzione.

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
- Daniela Longo -